



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Responsabile : MENOZZI IURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 733 del 29/05/2024

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE CODICE INDIVIDUALE N. 421 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 230 del 17/11/2020, è stato approvato l'organigramma generale dell'Ente avente decorrenza 1/1/2021 modificato da ultimo con Decreto n. 282 del 28/12/2023;
- con Determina n. 1645 del 24/12/2020 era stato approvato altresì il relativo funzionigramma da ultimo aggiornato con determina n. 1398 del 29/09/2023, integrata con determina n. 1434 del 05/10/2023;
- con delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 - 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;
- con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- con Decreto del Presidente n. 16 del 31/01/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 - 2026 il quale comprende tra le altre la sottosezione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale e il Piano delle Azioni Positive;

Vista la richiesta, assunta agli atti con prot. n. 3848 del 09/02/2024, dell'amministratore di sostegno del dipendente codice individuale n. 421, di sottoporre a visita il suo amministrato, al fine di valutare:

- in via principale inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 L. 335/1995),
- in subordine inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (art. 42 DPR 1092/1973)
- in estremo subordine inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta (art. 42 DPR 1092/1973)

Preso atto che INPS ha trasmesso, con nota acquisita agli atti con prot. n. 13701 del 16/05/2024, il verbale di visita medica collegiale n. 000449552024051512165941 del 15/05/2024, con la quale il dipendente codice individuale n. 421 è stato giudicato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12, ed in particolare:

- A) Inidoneo Permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001) e a proficuo lavoro,
- B) Sussiste assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa ai sensi della L.335/1995.
- C) L' inidoneita' di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermita' dipendenti da causa di servizio.
- D)La menomazione di cui al giudizio diagnostico e' nel complesso ascrivibile alla I Categoria Tabella A), annessa al D.P.R 834/ 1981 e successive integrazioni

Richiamato l'art. 55 octies del D.lgs. 165/2001 s.m.i., che testualmente recita:

“ 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lettera b\), della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.”;

Richiamato altresì l'art. 8 del DPR 171/2011, emanato ai sensi del succitato art. 5 octies, che stabilisce: *“1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.”;*

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi del suddetto DPR 171/2001, a decorrere dal 01/06/2024 (ultimo giorno 31/05/2024);

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 9556 del 12/04/2021 che stabilisce che non è dovuta al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute, confermando che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in ragione dell'assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa, che determina lo scioglimento automatico del rapporto ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995;

Visto altresì l'orientamento applicativo Aran AFL 64b del 27/12/2022, che afferma che soltanto qualora la disposizione di legge richiamata nel verbale di accertamento dovesse essere la Legge 335/1995, che disciplina l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con conseguente non ricollocabilità lavorativa, può escludersi l'erogabilità dell'indennità sostitutiva di preavviso, come indicato sentenza n. 9556 del 12.4.2021 emessa dalla Corte di Cassazione;

Considerato che, con il succitato verbale di visita medico collegiale, il dipendente codice individuale 421 è stato dichiarato INABILE ai sensi della L335/95 ART 2 COMMA 12, e che è pertanto da escludersi l'erogazione dell'indennità di mancato preavviso;

Rilevato, inoltre, che al dipendente, alla data odierna proiettata alla data di cessazione (31/05/2024), residuano N. 34 giorni di ferie non godute;

Preso atto, per quanto riguarda la possibilità di liquidazione delle ferie non godute:

- dell'interpretazione resa dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 40033 dell' 8 ottobre 2012, per cui, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria, *“le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione”;*

- della sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sezione II), che, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2022, n. 3170), avalla a pieno il diritto del dipendente a ricevere il compenso sostitutivo delle ferie non godute e discendente direttamente dal mancato godimento, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui, comunque, imputabile, (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 13 marzo 2018, n. 1580; sezione III, sentenza 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; sezione III, sentenza 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l'aspettativa per infermità);

Ritenuto pertanto che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 non si applichi nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi, invece, ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 ottobre 2020, n. 6047);

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle suddette competenze e di quantificare in complessivi € **2.994,67** oltre oneri riflessi le competenze spettanti al dipendente come di seguito dettagliate:

		Tariffa	misura	quantità	Importo	Importo spettante
Ferie	non godute	66,73	gg	34	2268,82	2.268,82

Tredicesima mensilità		4,81	gg	151	725,85	725,85
Totale spettanze						2.994,67

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott. Paola Aldigeri, funzionario responsabile Ufficio Gestione del Personale, Centrale Concorsi e Pari Opportunità (determinazione dirigenziale 2097 del 22/12/2023);

Visti:

- l'art. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 107 commi 2 e 3 D.lgs 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 25 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente codice individuale n. 421 per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 01/06/2024 (ultimo giorno di servizio 31/05/2024);
2. DI CORRISPONDERE al dipendente il rateo della tredicesima mensilità e le ferie non godute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, come illustrato nelle premesse del presente atto;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la corresponsione degli emolumenti dovuti ai sensi del precedente punto 2 ammonta ad **€ 2.994,67** oltre oneri riflessi come di seguito dettagliato:

		Tariffa	misura	quantità	Importo	Importo spettante
Ferie	non godute	66,73	gg	34		2.268,82
Tredicesima mensilità		4,81	gg	151		725,85
Totale spettanze						2.994,67

4. DI DARE ATTO che la spesa per il rateo di tredicesima maturato e le ferie non godute rientra nell'impegno n. 167/2024 assunto al capitolo 141000100000/0 SERVIZI AUSILIARI – Stipendi del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
5. DI DARE ATTO che gli oneri contributivi e previdenziali che scaturiranno dalla liquidazione delle indennità di cui al punto 3, rientrano nell'impegno n. 164/2024 assunto al capitolo 141000200000/0 SERVIZI AUSILIARI– Contributi del bilancio 2024-2026, annualità 2024;
6. DI DARE ATTO, altresì, che l'Irap che scaturirà dalla liquidazione delle indennità di cui al punto 3 rientra nell'impegno n. 271/2024 assunto al capitolo 704000146010 GESTIONE FINANZIARIA – Irap dipendenti del bilancio 2024-2026, annualità 2024;

7. DI DARE ATTO che le spese suddette sono esigibili entro il 31/12/2024;

8. DI DARE ATTO, infine, che né per il sottoscritto né per il responsabile di procedimento sussistono le condizioni di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE E CENTRALE CONCORSI

Determinazione Dirigenziale n. **733 / 2024**

Proposta n. 1937/2024

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE CODICE INDIVIDUALE N. 421 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 29/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale